



Il Vescovo di Tivoli

A tutti i Parroci,
Amministratori Parrocchiali,
Rettori di chiese,
sacerdoti e diaconi
presenti ed operanti
nella DIOCESI DI TIVOLI

Dopo tanti anni dall'entrata in vigore del Decreto Generale sul Matrimonio Canonico da parte della Conferenza Episcopale Italiana, avvenuta nel 1990, mi preme ricordare ancora una volta l'esistenza di tale Decreto, facilmente reperibile su internet e che vi invito a leggere. A tal proposito mi premuro di ricordare quanto prescrive l'art. 24 del Decreto medesimo:

La celebrazione delle nozze normalmente si svolga nella chiesa parrocchiale. Con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà compiersi in altra chiesa od oratorio (cfr. can. 1118, § 1 CIC).

Soltanto in presenza di particolari ragioni pastorali l'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in una cappella privata o in un altro luogo conveniente (cfr. cann. 1118, § 2; 1228 CIC).

L'Ordinario del luogo può vietare la celebrazione di matrimoni in una chiesa non parrocchiale, qualora a suo giudizio essa nuoccia al ministero parrocchiale (cfr. cann. 1219; 558; 559 CIC).

Per quanto riguarda la Diocesi di Tivoli con il presente

**DECRETO
stabilisco che:**

- 1) La celebrazione delle nozze si svolga nella chiesa parrocchiale.
- 2) In qualità di Ordinario diocesano concedo che la celebrazione delle nozze possa aver luogo anche in chiese Rettorie e Santuari diocesani. Non è ammesso invece che la celebrazione del matrimonio abbia luogo in "chiese annesse a case religiose", o chiese succursali, o Cappelle private, salvo giusta causa da sottoporre previamente all'Ordinario diocesano.
- 3) Soprattutto è proibita la celebrazione del matrimonio nelle ville o all'aperto, e in genere in quei luoghi dove la celebrazione rivesta un carattere di cerimonia privata ed esclusiva.

E' bene informare i nubendi, nella preparazione prossima alle nozze, del dovere di ogni battezzato di sovvenire alle necessità della Chiesa ed in particolare della comunità parrocchiale (manutenzione dell'edificio sacro, spese per il culto, aiuto ai poveri...) con una offerta libera e, in coscienza secondo, le loro disponibilità e possibilità (*cfr.* 222, §1 CIC).

Per quanto riguarda l'**offerta** che i nubendi solitamente e per consuetudine lasciano in occasione delle nozze **stabilisco che essa sia totalmente libera**.

Gli sposi secondo la loro generosità e disponibilità la potranno lasciare al Parroco o al Rettore della Chiesa o del Santuario ove è celebrato il matrimonio che, tolta l'intenzione della S. Messa (10.00 Euro), provvederà ad annotare nel registro e a versare nella cassa dell'ente medesimo affinché appaia nel bilancio annuale.

E' vietato fissare vere e proprie tariffe per evitare assolutamente che si insinuino, anche solo lontanamente nei fedeli l'idea del commercio o che per ricevere i sacramenti vi sia un prezzo da pagare (*cfr.* can. 848 CIC). L'unico contributo obbligatorio è quello di Euro 52.00 per le spese di Cancelleria da versare alla Curia Diocesana di cui Euro 20.80 destinate dalla Curia alla Parrocchia che ha istruito la pratica matrimoniale.

In casi eccezionali di povertà ed indigenza dei nubendi la Curia Vescovile, dietro richiesta scritta e documentata del Parroco, valuterà l'eventuale esenzione del contributo.

La **scelta del fiorista e del fotografo** durante la celebrazione sia lasciata ai nubendi. Si preferiscano i fotografi che hanno frequentato l'apposito corso presso l'Ufficio liturgico della Diocesi o analogo corso in altre Diocesi.

I Parroci, gli Amministratori Parrocchiali, i Rettori delle chiese dove si celebrano le nozze insieme agli operatori pastorali che curano la **preparazione dei nubendi** dedichino una cura particolare, nell'imminenza delle nozze, alla catechesi dei riti e delle preghiere, alla scelta delle letture, ecc. Non si trascuri l'invito perché tutta la festa nuziale sia ispirata ai principi evangelici della semplicità e della sobrietà.

In una prospettiva pastorale che si occupa di evangelizzare mediante la celebrazione e in occasione di essa, grande valore deve essere attribuito all'omelia, che non potrà ridursi ad un discorso di circostanza ma dovrà essere un annuncio della Parola di Dio.

Il **canto e la musica** favoriscano la partecipazione, specialmente interiore, all'azione liturgica. Non siano invece occasione di distrazione o di esibizionismo per singole persone.

Qualora assistano al sacramento del matrimonio sacerdoti che non siano i Parroci o i Legali Rappresentanti delle Parrocchie del territorio in cui viene celebrato il matrimonio, questi ultimi si ricordino di concedere la **delega scritta che è "ad validitatem"** per la celebrazione del sacramento nuziale.

Nelle chiese non parrocchiali ove è permessa la celebrazione delle nozze esse siano registrate nel libro dei matrimoni della Parrocchia. In caso di matrimonio concordatario, il Parroco o il Legale Rappresentante della Parrocchia sono tenuti a consegnare la doppia copia originale dell'atto di matrimonio, entro cinque giorni dalla sua celebrazione, al Comune del territorio ove sono state celebrate le nozze.


Tanto si dispone e si ordina di comunicare

Dato in Tivoli, dalla Sede Vescovile, il 6 ottobre 2018

Prot.N.C/145/18




✠ Mauro Parmeggiani
Vescovo


Don Ernesto Rapone
Cancelliere Vescovile

